



## Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale

In data odierna partecipato con i colleghi Giuseppe Capuano ed Ascanio Carpino alla Presentazione di una proposta di legge unitaria delle tre Confederazioni Federali per la modifica del Codice delle Assicurazioni.

Pur concedendoci un attimo di tempo per valutare con maggiore attenzione quanto velocemente letto, non possiamo che esprimere grande soddisfazione per le modifiche che vengono proposte.

In considerazione in particolare per l'ultimo articolo delle modifiche, il numero 5, che riguarda direttamente la nostra professione lo sottoponiamo con le nostre considerazioni in merito

### **Articolo 5** **(Attività peritale)**

L'articolo 156, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dal seguente:

#### Art. 156 *(Attività peritale)*

1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

#### **Nota: Perfettamente d'accordo**

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

#### **Nota: Perfettamente d'accordo**

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

**Nota : Assolutamente d'accordo in quale maniera professionale e deontologica debba comportarsi un perito. Perché questo possa accadere e necessario che terzo deve essere chi commissiona il danno altrimenti se la committenza è unica troppo forti possono essere le spinte che pongono il professionista in difficoltà ad essere assolutamente terzo.**

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

**Nota: Perfettamente d'accordo**

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

**Nota: Perfettamente d'accordo**

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e dall'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma del verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore

ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

**Nota: D'accordo. Ma è il riparatore a dover chiedere al perito un confronto quanto la parte non lo ha preventivamente avvisato.**

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

**Nota: Non ci risulta molto chiaro cosa si intenda per normativa vigente in materia in caso di controversia. Noi riteniamo che commissioni Provinciali composte da autoriparatori e periti possano tentare una conciliazione tra le parti.**

Sulla base di tutto ciò possiamo augurarci due cose.

Che le proposte abbiano seguito legislativo ed tavolo che metta insieme tutte le professioni coinvolte nella R.C.A. al fine di un riequilibrio globale del sistema.

Il Segretario Generale

Elios Castagnola